

TI_GERICHTE 33.2016.4 vom 21. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2016.4

FR: TI_GERICHTE 33.2016.4 du 21 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 33.2016.4 del 21 novembre 2016

Regeste

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite. Sono dati i presupposti per la riconsiderazione, essendo emerse entrate mai dichiarate dal ricorrente. La pretesa di restituzione della Cassa è tempestiva. Dai calcoli risulta un importo maggiore da restituire rispetto a quello stabilito dalla Cassa

Erwägungen

E. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui

delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

E. 2.4

. In concreto, con decisione formale del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 era dato dal computo dell'effettivo salario percepito dalla moglie dell'assicurato e che una nuova decisione per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 luglio 2013 sarebbe stata emanata in seguito. La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di un'ulteriore entrata dei coniugi, fino ad allora mai dichiarata. Secondo la Cassa, l'assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori (almeno) dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016. A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell'assicurato per il periodo dal 1° agosto 2013 al 1° gennaio 2016; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive entrate dei coniugi e il nuovo importo di diritto. Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 22'619.- erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016. Nel proprio ricorso l'assicurato si è limitato a evidenziare che, se non viene ripristinato l'importo che riceveva in precedenza, gli è impossibile fare fronte a tutte le spese di cui necessita per vivere insieme alla moglie (elencate nella sua opposizione del 3 marzo 2016, doc. 429) con soli Fr. 154.-, importo che risulta dall'attuale introito di Fr. 1'264.- (AVS + PC) a cui deve essere dedotta la pigione di Fr. 1'110.-, mentre un tempo il suo diritto ammontava a Fr. 3'800.- al mese. 2.5. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di

compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari. Le decisioni formali di concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto 2013 (doc. 189) in poi si sono infatti rivelate manifestamente errate fino al 29 febbraio 2016. Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi vanno infatti computati due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione sono emerse (dal 2011) delle entrate, mai dichiarate, conseguite dalla moglie del ricorrente. In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi nuovi redditi, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo diritto alle prestazioni complementari. Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni complementari che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, dal 2013 al 2016 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura. Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto 2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3). La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata. Occorre in concreto verificare la lamentela del ricorrente circa la correttezza della restituzione pretesa dalla Cassa cantonale, retroattivamente fino al 1° agosto 2013, e in particolare se la richiesta di restituzione sia tempestiva. 2.6. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312). Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286). Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità

della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

E. 4

marzo 2015 (doc. 230) la Cassa di compensazione ha iniziato ad accertare se l'assicurato poteva contare su altre entrate e il 21 aprile 2015, con la ricezione del certificato di salario per l'anno 2014 rilasciato dall' _____ all'indirizzo di _____, ha avuto la certezza che il coniuge dell'assicurato aveva svolto nel 2014 un'attività lavorativa e lucrativa di cui, però, il beneficiario PC non aveva mai informato l'amministrazione. Non appena pervenute questo certificato di salario, la Cassa ha subito nuovamente interpellato l'interessato per sapere se questa attività era proseguita anche nel 2015 (doc. 235). Sulla scorta del conteggio del salario di marzo 2015 (doc. 236), il 17 maggio 2015 (doc. 241) la Cassa di compensazione ha emanato una nuova decisione che dal 1° giugno 2015 prendeva in considerazione non solo i redditi conseguiti presso l' _____, ma anche presso il predetto istituto. Una volta poi giunti tutti i conteggi mensili dei salari guadagnati per entrambe le attività lucrative svolte dalla moglie del ricorrente l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC della coppia e risultando che, in quegli anni, l'assicurato ha percepito delle prestazioni complementari maggiori rispetto al suo reale diritto a motivo che, non essendone a conoscenza, la Cassa non ha mai computato nei redditi anche gli importi incassati dall' _____, ma solo gli importi ricevuti per il lavoro svolto all' _____, il 29 febbraio 2016 gli ha chiesto in restituzione quanto versato in eccesso. Il TCA evidenzia che dal momento in cui l'amministrazione ha iniziato ad accertare se v'erano altri redditi (4 marzo 2015) a quando ne ha avuto la certezza non solo per l'anno 2014 (21 aprile 2015), ma anche per il 2015 (13 novembre 2015) e per i precedenti anni (25 gennaio 2016) e ha quindi potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (29 febbraio 2016), l'anno di perenzione previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso. Ciò significa che la pretesa della Cassa cantonale di compensazione del 29 febbraio 2016, emanata quando la Cassa disponeva quindi di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dai quali risultava sia il principio stesso dell'obbligo di restituzione sia l'ammontare giacché essa era in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e dunque chiedergli la restituzione di quanto versatogli indebitamente di troppo in quegli anni, è tempestiva. È infatti al più presto al 21 aprile 2015 che comincia in specie normalmente a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304). L'ordine di restituzione del 29 febbraio 2016 non è pertanto perento e come tale, nel principio, va confermato. 2.9. Per quanto concerne gli importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato che l'autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente basandosi sui redditi da attività lucrative conseguiti dalla moglie dell'assicurato nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 e comprovati con i certificati di salario agli atti. Tuttavia, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione non sono corrette, poiché non sempre tengono conto di un salario annuo, ma si limitano a sommare gli importi dei certificati di salario prodotti dal ricorrente, che però non sempre si riferiscono a 12 mensilità annue. Per questo motivo, dai calcoli effettuati dal Tribunale risulta che i redditi incassati dalla moglie dell'assicurato negli anni 2013, 2014 e 2015 lavorando per l' _____ e per l' _____ sono in realtà superiori alle cifre ritenute dalla Cassa nei fogli di calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari rispettivamente agli importi riportati nella

decisione di restituzione del 29 febbraio 2016. Ne discende che, dai calcoli che seguono, il ricorrente deve restituire un ammontare maggiore rispetto a quello stabilito dalla Cassa di compensazione. Infatti, la differenza fra le prestazioni complementari ricevute e quelle che invece gli spettano di diritto tenendo presente entrambi i redditi effettivi da lavoro della moglie è maggiore a quella stabilita dalla Cassa. Nel dettaglio, dal 1° agosto al 31 dicembre 2013 i salari ricevuti dall' _____ ammontano a Fr. 13'796,35 (stipendio netto + Fr. 10.- di trattenuta per la commissione paritetica) e quelli versati dall' _____ a Fr. 3'556,60 (salario netto per i mesi di agosto, novembre e dicembre + Fr. 20.- di deduzione per la commissione paritetica). Ora, malgrado la restituzione decorra dal mese di agosto 2013, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di " redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui ", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati ma in concreto, disponendo già dei salari che la moglie del ricorrente ha incassato da gennaio a luglio 2013, il TCA ritiene più opportuno rifarsi ad essi anziché fare una media annua. Si ottiene così per l' _____ la somma di Fr. 16'167,25 che va ad aggiungersi ai precedenti Fr. 13'796,35, per un reddito annuo di Fr. 29'963,60. Per gli introiti ricevuti dall'Istituto, la somma di Fr. 9'779,40 dei 10 mesi dei certificati di salario va riportata su 12 mensilità (la 13a essendo già versata con dicembre), per ottenere Fr. 11'735,28. In conclusione, i redditi computabili all'assicurato nel 2013 sono pari a Fr. 41'698,88 (Fr. 29'963,60 + Fr. 11'735,28), somma superiore ai Fr. 39'543.- stabilita dalla Cassa di compensazione, che si è basata sui soli 10 certificati di salario agli atti e non ha invece annualizzato tale importo (Fr. 9'579,40). Per l' anno 2014 _____ ha incassato dall' _____ uno stipendio di Fr. 31'174,55 che, come per l'anno precedente, va corretto in Fr. 31'659,95, ossia aggiungendo all'importo effettivo corrisposto le detrazioni per il vitto e per la commissione paritetica. I salari versati dall' _____ per i 9 mesi comprovati ammontano a Fr. 9'193,65 (salario netto + Fr. 20.- di detrazione commissione paritetica) e quindi a Fr. 13'279,72 all'anno (su 13 mensilità). Dal certificato di salario annuo (doc. 232) risulta che il salario lordo mensile di Fr. 1'068,40 è stato versato per 13 mesi (Fr. 13'889,20) e che le deduzioni ammontano a Fr. 987,45 ([Fr. 95,95 al mese - Fr. 20.- per la commissione paritetica] x 13), perciò il reddito incassato quell'anno è pari a Fr. 12'901,75. La differenza fra i due importi risiede nel fatto che nel mese di luglio la lavoratrice sembrerebbe avere incassato anche un salario orario di Fr. 486.-, soggetto ai contributi sociali, importo che però non è stato ritenuto nel certificato di salario annuo. D'avviso del TCA, considerato che per i contributi sociali e per le imposte fa stato, di norma, il certificato di salario (annuo), in tal caso va quindi ritenuto l'importo che figura in questo documento. Sommando i redditi percepiti da entrambi i datori di lavoro si ha dunque un reddito computabile di Fr. 44'561,70 (Fr. 31'659,95 + Fr. 12'901,75), che è maggiore di Fr. 40'202.- fissati dalla Cassa. Nel 2015 la moglie del ricorrente ha guadagnato Fr. 30'200,95 lavorando presso l' _____, importo che, per gli stessi motivi come per gli anni precedenti, va corretto e fissato in Fr. 30'546,20. Inoltre, i certificati mensili di salario si riferiscono a soli 11 mesi, perciò occorre riportare tale importo su 12 mensilità e quindi calcolare un reddito di Fr. 33'323,13. Il reddito acquisito lavorando presso l' _____ è pari a Fr. 11'855,10, che diventa Fr. 12'075,10 con l'aggiunta della detrazione per la commissione paritetica. Si ha così un totale annuo di Fr. 45'398,23, anch'esso superiore ai Fr. 42'401.- calcolati dall'amministrazione. 2.10. Da quanto precede discende chiaramente che il ricorrente deve restituire le somme ricevute in eccesso che, per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del 26 febbraio 2016. Pertanto, la violazione dell'art. 24

OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione materiale, porta, in concreto, a delle conseguenze (negative) nei confronti dell'assicurato. Questo Tribunale rileva infine che anche fiscalmente l'assicurato non ha dichiarato gli effettivi redditi conseguiti dal coniuge - circostanza che sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all' autorità fiscale competente a norma dell' art. 185 LT per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo fiscale. Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 deve essere confermata nel suo principio. Gli atti vanno però trasmessi all'amministrazione per un nuovo calcolo, secondo il considerando 2.9, dell'importo da restituire.

E. 31

marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In concreto, con decisione formale del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 era dato dal computo dell'effettivo salario percepito dalla moglie dell'assicurato e che una nuova decisione per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 luglio 2013 sarebbe stata emanata in seguito.

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di un'ulteriore entrata dei coniugi, fino ad allora mai dichiarata. Secondo la Cassa, l'assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori (almeno) dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto dell'assicurato per il periodo dal 1° agosto 2013 al 1° gennaio 2016; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive entrate dei coniugi e il nuovo importo di diritto.

Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGa, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 22'619.- erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.

Nel proprio ricorso l'assicurato si è limitato a evidenziare che, se non viene ripristinato l'importo che riceveva in precedenza, gli è impossibile fare fronte a tutte le spese di cui necessita per vivere insieme alla moglie (elencate nella sua opposizione del 3 marzo 2016, doc. 429) con soli Fr. 154.-, importo che risulta dall'attuale introito di Fr. 1'264.- (AVS + PC) a cui deve essere dedotta la pigione di Fr. 1'110.-, mentre un tempo il suo diritto ammontava a Fr. 3'800.- al mese.

2.5. Va innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGa per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni complementari.

Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi vanno infatti computati

due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione sono emerse (dal 2011) delle entrate, mai dichiarate, conseguite dalla moglie del ricorrente. In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi nuovi redditi, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo diritto alle prestazioni complementari.

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni complementari che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, dal 2013 al 2016 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.

Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto 2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata.

Occorre in concreto verificare la lamentela del ricorrente circa la correttezza della restituzione pretesa dalla Cassa cantonale, retroattivamente fino al 1° agosto 2013, e in particolare la richiesta di restituzione sia tempestiva.

Pertanto, la violazione dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione materiale, porta, in concreto, a delle conseguenze (negative) nei confronti dell'assicurato.

Stando così le cose, la decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 deve essere confermata nel suo principio.

Gli atti vanno però trasmessi all'amministrazione per un nuovo calcolo, secondo il considerando 2.9, dell'importo da restituire.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.